

ENERGIA: Impianto eolico - Unitarietà dell'impianto per cui è causa - Artato frazionamento - Connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie instaurate.

Tar Campania - Napoli, Sez. V, ord. 11 marzo 2022, n. 1655

“[...] nella specie appare, prima facie, emergere un profilo di connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie instaurate, particolarmente avvalorata dalle caratteristiche dell'accertamento che, in fattispecie assimilabili a quella in esame, il giudice amministrativo è chiamato a operare, dovendo valutare in modo unitario l'asserito "artato frazionamento", così da imporsi la complessiva valutazione della contestata iniziativa imprenditoriale, sin dall'origine unitaria, suddivisa in più parti, cosicché ciascuna di esse sia inferiore alle soglie previste per l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, in modo tale da aggirare l'obbligo di esperirla [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Cultura;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letta l'istanza di riunione dei giudizi depositata in data 28 febbraio 2022 dalla società ricorrente;

Considerato che:

con l'odierno gravame sono stati impugnati i provvedimenti con i quali lo Staff tecnico amministrativo - valutazioni ambientali della Regione Campania – ha disposto l'archiviazione dell'istanza ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 presentata dalla ricorrente per un impianto eolico da realizzare nel Comune di Casalduni (BN), località Montagrata;

i provvedimenti impugnati si fondano, tra l'altro, sull'assunto dell'unitarietà dell'impianto per cui è causa con altro impianto eolico da realizzare da parte della ricorrente nel Comune di San Lupo (BN), località Monte Ciesco - Serra La Giumenta - Monte Croce;

avverso i provvedimenti recanti la chiusura negativa dei procedimenti di A.U. avviati per entrambi gli impianti la ricorrente ha proposto i ricorsi n. 949/2022 RG (per l'impianto per cui è causa) e n. 944/2022 RG (per l'impianto da realizzare nel Comune di San Lupo), assegnati alla Sez. VII e fissati per la discussione delle proposte istanze cautelari all'udienza del 16.3.2022;

ritenuto che nella specie appare, prima facie, emergere un profilo di connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie instaurate, particolarmente avvalorata dalle caratteristiche

dell'accertamento che, in fattispecie assimilabili a quella in esame, il giudice amministrativo è chiamato a operare, dovendo valutare in modo unitario l'asserito "artato frazionamento", così da imporsi la complessiva valutazione della contestata iniziativa imprenditoriale, sin dall'origine unitaria, suddivisa in più parti, cosicché ciascuna di esse sia inferiore alle soglie previste per l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, in modo tale da aggirare l'obbligo di esperirla (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380);

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre la presentata istanza di riunione al Presidente del Tribunale affinché valuti la sussistenza della sostenuta connessione oggettiva e soggettiva fra gli instaurati giudizi, così che gli stessi vengano eventualmente sottoposti all'unitaria cognizione della VII Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta) così provvede:
rimette gli atti al Presidente del Tribunale affinché vogli procedere alle valutazioni di cui in motivazione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Maffei

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO